

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE REGOLAMENTO DELLA BCE SUI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

DOMANDE E RISPOSTE

MAGGIO 2014

1 PERCHÉ LA BCE IMPONE IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA?

In conformità del [regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico \(MVU\)](#)¹, la BCE imporrà il pagamento di un contributo annuale per finanziare l'esercizio dei propri compiti connessi all'MVU.

Il contributo coprirà le attività per le quali la BCE è responsabile, ovvero il funzionamento efficace e coerente dell'MVU, che è stato istituito al fine di

- concorrere a ripristinare la fiducia nel settore bancario mediante una vigilanza indipendente e integrata a livello europeo per tutti gli Stati membri partecipanti,
- salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario dell'area dell'euro, nonché accrescere l'integrazione e la stabilità finanziaria in Europa,
- armonizzare le prassi di vigilanza a beneficio delle banche che ricadranno nella sua sfera di competenza.

2 IN COSA CONSISTE IL PROGETTO DI REGOLAMENTO SUI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA? PERCHÉ È NECESSARIO?

I costi di vigilanza sostenuti dalla BCE saranno posti a carico degli enti creditizi situati negli Stati membri partecipanti. Le spese per l'esecuzione dei compiti di vigilanza saranno quindi finanziate con i contributi che la BCE imporrà alle banche, in base alla loro importanza e ai relativi rischi.

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Il regolamento della BCE illustra le modalità di calcolo dei contributi imputati a ciascun istituto.

3 QUALI BENEFICI APPORTERÀ L'MVU?

Una vigilanza efficace e armonizzata per tutte le banche dei paesi dell'area dell'euro e degli altri Stati membri dell'UE partecipanti all'MVU dovrebbe rafforzare la fiducia dei cittadini nel settore bancario. Gli enti creditizi potranno assolvere meglio la funzione di intermediazione tra i risparmiatori e i prenditori di fondi che intendono realizzare investimenti, suscettibili di promuovere l'economia europea e la creazione di occupazione. Inoltre, gli istituti che operano in più Stati membri partecipanti potranno ottenere notevoli benefici dalla graduale armonizzazione delle norme di vigilanza e dalla semplificazione dei requisiti di segnalazione. Un ultimo, ma non meno importante aspetto è che l'MVU contribuirà a creare condizioni di parità; in tal modo, le banche più efficienti potranno espandere più agevolmente la loro operatività oltre confine e la clientela potrà trarre vantaggio da una maggiore concorrenza e una gamma più interessante di servizi bancari.

4 A QUALI SOGGETTI SI APPLICHERÀ?

All'MVU, costituito dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti (ANC), faranno capo tutti i circa 6.000 enti creditizi dell'area dell'euro. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'insieme dell'MVU, ossia in relazione agli istituti soggetti alla sua vigilanza diretta (banche significative) e a quelli sottoposti alla sua vigilanza indiretta (banche meno significative). La BCE assicurerà l'applicazione armonizzata di un corpus unico di norme a livello europeo in collaborazione con le ANC, che sono preposte alla vigilanza su base giornaliera delle banche meno significative. Pertanto, tutti gli istituti soggetti a vigilanza nell'ambito dell'MVU verseranno un contributo annuale alla BCE.

Più specificamente la BCE imporrà un contributo

- alle banche stabilite negli Stati membri partecipanti che sono paesi dell'area dell'euro e altri paesi dell'UE interessati ad aderire all'MVU,
- alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da una banca ubicata in uno Stato membro non partecipante.

Per i gruppi bancari con diverse succursali e filiazioni attive in uno o più Stati membri partecipanti la BCE emetterà un solo avviso di contribuzione, in linea di principio al soggetto posto al vertice dell'assetto proprietario in quei paesi.

5 QUALI SERVIZI RICEVONO LE BANCHE PER I CONTRIBUTI IMPOSTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA?

La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU. Il grado di vigilanza diretta svolta dalla BCE su base giornaliera e il ruolo assolto dalle ANC varieranno a seconda delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti creditizi.

La BCE è incaricata della vigilanza diretta sulle banche significative, definite nel regolamento sull'MVU come enti creditizi che detengono attività per oltre 30 miliardi di euro o rappresentano almeno il 20% del PIL del paese in cui sono situati, oppure che hanno richiesto o ricevuto direttamente assistenza finanziaria pubblica dalla European Financial Stability Facility (EFSF) o dal Meccanismo europeo di stabilità (MES). Per ciascuno Stato membro partecipante ricadranno sotto la vigilanza diretta della BCE almeno le tre banche più significative, indipendentemente dalle loro dimensioni in termini assoluti. È precisamente per questi compiti di vigilanza diretta che la maggioranza delle spese, pari a circa l'85% dell'importo totale del contributo annuale (in base alle prime stime), sarà sostenuta e imputata a carico della relativa categoria di banche.

Nell'ambito dell'MVU le ANC sono investite della responsabilità diretta della vigilanza su base giornaliera degli istituti meno significativi. Tuttavia, in quanto responsabile del funzionamento complessivo dell'MVU, la BCE può formulare istruzioni generali rivolte alle ANC in merito alla vigilanza delle banche meno significative e mantiene i propri poteri di indagine su tutti gli istituti vigilati. Questi poteri prevedono l'autorità di concedere o revocare autorizzazioni, richiedere informazioni, condurre indagini e ispezioni in loco, valutare le acquisizioni di partecipazioni qualificate, irrogare sanzioni, nonché esercitare la vigilanza diretta sugli istituti meno significativi, ove necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati. Le funzioni di vigilanza indiretta sulle banche meno significative inciderebbero per circa il 15% del contributo annuale, a carico di tale categoria.

6 QUALI BANCHE DOVRANNO CORRISPONDERE ALLA BCE UN CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA? A TALE RIGUARDO VI È UNA DIFFERENZA TRA BANCHE SIGNIFICATIVE E BANCHE MENO SIGNIFICATIVE?

Tutti gli enti creditizi soggetti a vigilanza nell'ambito dell'MVU dovranno corrispondere un contributo annuale alla BCE. Tuttavia, l'ammontare dovuto dalle banche significative e da quelle meno significative sarà commisurato all'entità dei compiti di vigilanza assolti dalla BCE. La quota delle spese di vigilanza totali attribuita agli istituti meno significativi sarà notevolmente inferiore alla quota assegnata agli istituti significativi. In base a una prima stima, l'85% circa delle spese sarà recuperato da gruppi bancari significativi soggetti alla vigilanza

diretta della BCE, mentre solo il 15% dei costi di vigilanza complessivi sopportati dalla BCE sarà coperto dalle oltre 5.800 banche meno significative.

7 IN QUALE MISURA SI PREVEDE CHE LE ANC RIDUCANO I RISPETTIVI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA?

L'MVU rappresenta un sistema di vigilanza bancaria in cui le ANC svolgono un ruolo importante. Per gli enti creditizi significativi sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, le ANC offriranno a quest'ultima cooperazione e assistenza nella preparazione e attuazione degli atti relativi alle funzioni di vigilanza della BCE.

Inoltre le ANC manterranno la competenza per la vigilanza su base giornaliera delle banche meno significative attenendosi alle istruzioni generali formulate dalla BCE. Tali compiti espletati dalle ANC generano costi che non sono coperti dai contributi della BCE.

Le ANC infine concorrono a un processo decisionale efficace e proporzionato mediante la loro partecipazione al Consiglio di vigilanza.

I contributi richiesti dalla BCE non pregiudicano il diritto delle ANC di imporre, in conformità del diritto nazionale, il pagamento di contributi per i costi sopportati nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, comprese quelle che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento sull'MVU, quali la tutela dei consumatori e la lotta al riciclaggio di denaro. Tale diritto si estende ai costi concernenti la cooperazione e l'assistenza prestate dalle ANC affinché la BCE possa espletare i propri compiti di vigilanza.

8 QUALI SPESE LA BCE COPRIRÀ CON I CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA?

Le spese annuali che la BCE coprirà mediante i contributi sono rappresentate innanzitutto dalle spese dirette delle nuove aree operative istituite per l'assolvimento dei compiti connessi all'MVU, ossia due direzioni generali incaricate della vigilanza diretta delle banche significative, una direzione generale preposta alla vigilanza indiretta delle banche meno significative e una direzione generale con funzioni orizzontali per entrambe le categorie di banche. A queste si aggiungono un'area operativa investita di compiti macroprudenziali afferenti l'MVU e il Segretariato del Consiglio di vigilanza.

Infine, per le nuove funzioni relative all'MVU la BCE fornirà vari servizi di supporto, i cui costi saranno ricompresi nei contributi per le attività di vigilanza. I servizi di supporto abbracciano la locazione di uffici, la gestione delle risorse umane, l'amministrazione, il bilancio e il controllo,

la contabilità, i servizi giuridici, la revisione interna, le statistiche e l'informatica. Per ragioni di efficienza, la BCE ricorrerà alle infrastrutture esistenti per fornire tali servizi all'MVU.

9 COME SARANNO CONSIDERATI I COSTI SOSTENUTI NELLA FASE TRANSITORIA?

La BCE imputerà alle banche sottoposte a vigilanza le spese insorte a decorrere dalla data di assunzione delle sue nuove competenze operative, ovvero da novembre 2014. Non saranno invece addebitate le spese verificatesi nella fase transitoria prima di questa data, quali i costi di avvio dell'MVU e i costi della valutazione approfondita affrontati dalla BCE.

10 COME SARANNO CALCOLATI I CONTRIBUTI A CARICO DELLE SINGOLE BANCHE?

Il regolamento sull'MVU prevede che i contributi siano calcolati al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e che siano basati su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza della banca interessata e al suo profilo di rischio, comprese le attività ponderate per il rischio.

Il contributo annuale dovuto da ogni istituto è la somma della componente rappresentata dal contributo minimo per tutte le banche, basato sul 10% dell'importo da recuperare, e della componente variabile del contributo. Per gli istituti significativi più piccoli, aventi un totale dell'attivo inferiore a 10 miliardi di euro, la componente del contributo minimo sarà dimezzata.

Per la determinazione della componente variabile il totale dell'attivo della banca fungerà da indicatore della sua importanza, mentre l'importo complessivo dell'esposizione al rischio servirà da indicatore per il calcolo del profilo di rischio, che incorpora le attività ponderate per il rischio.

I contributi della BCE saranno riscossi tramite un pagamento annuale esigibile non prima del 1° luglio. I contributi copriranno un pagamento anticipato basato sul bilancio approvato per le spese nell'anno corrente. Il risultato positivo o negativo ottenuto deducendo dall'importo riscosso anticipatamente le spese effettive sostenute nell'anno precedente sarà rimborsato o addebitato dalla BCE.

11 COME POSSONO CALCOLARE LE BANCHE I RISPETTIVI CONTRIBUTI ANNUALI?

La BCE renderà disponibili le informazioni che gli enti creditizi necessitano per calcolare i rispettivi contributi annuali per le attività di vigilanza.

La BCE pubblicherà nel suo sito Internet:

- a) la decisione del Consiglio direttivo riguardante l'importo complessivo dei costi di vigilanza annuali che saranno coperti da ciascuna categoria di banche (significative e meno significative),
- b) l'ammontare complessivo del totale dell'attivo e dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio per ciascuna delle categorie di banche,
- c) la metodologia applicata al calcolo del contributo.

Gli enti creditizi potranno stimare i propri contributi annuali consultando le informazioni rese note e applicando i rispettivi fattori per il calcolo della contribuzione (totale dell'attivo e importo complessivo dell'esposizione al rischio) forniti dai medesimi. In ogni avviso di contribuzione emesso, la BCE esporrà in dettaglio le modalità di derivazione dei fattori per il calcolo della contribuzione relativi a ciascun istituto o gruppo bancario.

12 A QUANTO DOVREBBERO AMMONTARE I CONTRIBUTI IMPOSTI DALLA BCE PER IL 2015?

Prevedibilmente le spese annuali per il 2015 saranno pari a circa 260 milioni di euro, importo che comprenderebbe in via approssimativa spese per il personale (60%), costi legati ai locali (10%) e altre spese operative quali viaggi, consulenze e servizi informatici (30%).

13 QUANDO LA BCE INIZIERÀ AD ADDEBITARE I CONTRIBUTI ALLE BANCHE?

Il primo avviso di contribuzione verrà emesso nel giugno 2015, con scadenza a 30 giorni; vi rientreranno le spese relative agli ultimi due mesi del 2014 e il pagamento anticipato per il 2015.

14 COSA ACCADE SE UNA BANCA NON LIQUIDA IL CONTRIBUTO?

In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento alla scadenza prevista, la BCE avvierà una procedura di accertamento notificando alla banca in questione l'ammontare in essere. Per ogni giorno a decorrere dalla data di scadenza, matureranno sull'importo dovuto interessi pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della BCE maggiorato di 8 punti percentuali.

15 SECONDO LA BCE, COME EVOLVERANNO I COSTI DELLA VIGILANZA?

La BCE si trova tuttora in una fase di transizione che la vede impegnata a costituire le proprie capacità di vigilanza. Le spese totali sostenute dalla BCE per queste nuove funzioni si stabilizzeranno solo nel medio periodo. Ad ogni modo, le banche possono confidare che la BCE eserciterà una sana gestione finanziaria e il controllo di bilancio in tutti i settori di spesa. Secondo la migliore stima corrente formulata dalla BCE per il 2015, i costi annuali dovrebbero ammontare a 260 milioni di euro.

Sebbene la portata dei compiti di vigilanza possa comprendere attività di carattere temporaneo e/o suscettibili di notevoli variazioni da un anno all'altro, la BCE cercherà di contenere la volatilità dei costi per ridurre al minimo l'impatto dei contributi sulle banche.

16 SE UNA NUOVA BANCA OTTIENE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ NEL CORSO DELL'ANNO, DOVRÀ PAGARE IL CONTRIBUTO PER L'INTERO ESERCIZIO? SE INVECE UNA BANCA CESSA L'ATTIVITÀ DURANTE L'ANNO, POTRÀ CHIEDERE UN RIMBORSO?

Tutti gli enti creditizi sottoposti a vigilanza sono tenuti a versare un contributo per la parte dell'anno in cui rientrano nella sfera di competenza dell'MVU.

Le nuove banche dovranno, pertanto, versare un contributo relativo al periodo dalla data di autorizzazione fino al 31 dicembre di quell'anno. Analogamente, un istituto la cui licenza venga revocata è tenuto a pagare il contributo relativo al periodo dal 1° gennaio alla data di decadenza dell'autorizzazione. Il contributo sarà calcolato sulla base del numero di mesi interi durante i quali la banca è stata sottoposta a vigilanza. Il metodo del computo proporzionale si applica anche in caso di passaggio da una categoria all'altra (banche significative e banche meno significative). Se la qualifica di una banca vigilata cambia dopo il versamento dell'intero ammontare del contributo calcolato, la BCE provvederà al rimborso o all'emissione di una fattura aggiuntiva, a seconda del caso.

17 I CONTRIBUTI SARANNO APPLICABILI ANCHE ALLE BANCHE UBICATE IN STATI MEMBRI NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO CHE POTREBBERO ADERIRE ALL'MVU?

Gli Stati membri dell'UE la cui moneta non è l'euro hanno la possibilità di partecipare all'MVU, attraverso l'instaurazione di una cooperazione stretta tra le rispettive autorità di vigilanza nazionali e la BCE. In tal caso, anche le banche di quei paesi saranno tenute a corrispondere i contributi alla BCE.

18 A QUALI SOGGETTI L'MVU E LA BCE RISPONDONO IN MERITO AI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA?

La BCE risponde del proprio operato al Parlamento europeo e al Consiglio. È tenuta a presentare relazioni periodiche, nonché a rispondere alle interrogazioni sollevate dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali in merito alle attività di vigilanza.

Il Presidente del Consiglio di vigilanza sottoporrà al Parlamento europeo e all'Eurogruppo un rapporto annuale sulle attività di vigilanza della BCE che comprenderà informazioni sull'importo dei contributi. L'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE ha confermato che il rapporto verterà anche sul metodo di calcolo dei contributi, oltre che sul bilancio di previsione redatto dalla BCE per i compiti di vigilanza.

Informazioni sui contributi, insieme a un'illustrazione del metodo di calcolo, saranno inoltre consultabili nel sito Internet della BCE.

19 IL REGIME DI CONTRIBUZIONE SARÀ RIESAMINATO FRA QUALCHE ANNO?

Nel 2017 la BCE condurrà un riesame del regime di contribuzione, specie della metodologia e dei criteri per il calcolo del contributo annuale imposto a ciascun soggetto o gruppo sottoposto a vigilanza.

20 QUALI INFORMAZIONI SARANNO COMUNICATE SUL PROCESSO DI CONSULTAZIONE?

La consultazione pubblica riguardante il Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza resterà aperta dal 27 maggio all'11 luglio 2014.

Il prossimo 24 giugno la BCE terrà un'audizione pubblica in merito al documento di consultazione presso la sua sede a Francoforte sul Meno. La trasmissione dell'audizione sarà visionabile sul sito Internet della BCE anche dopo l'evento.

Una volta chiusa la consultazione, la BCE divulgherà i commenti ricevuti, unitamente a una valutazione e una sintesi delle risposte. Il regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza entrerà in vigore prima dell'assunzione dei nuovi compiti da parte della BCE, il 4 novembre 2014.